

Circolare **n.06-2024**

05 Luglio 2024

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

- 1) AL VIA LE COMUNICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL CREDITO 4.0**
- 2) DAL 1° LUGLIO PIÙ LIMITAZIONI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI**
- 3) DAL 2024 CAMBIA LA TEMPISTICA DELLA DETRAZ. PER SUPERBONUS, SISMABONUS E BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE**
- 4) INCREMENTO ALIQUOTA CEDOLARE SECCA: IL PUNTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- 5) I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI**
- 6) LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI**
- 7) DEMATERIALIZZAZIONE SEMPRE POSSIBILE NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE IMPOSTE DALLA NORMA TRIBUTARIA**
- 8) LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DI COMPETENZA DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA**



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

1) AL VIA LE COMUNICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL CREDITO 4.0

Con risoluzione n. 25/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha “revocato” il blocco all'utilizzo dei crediti di imposta, sotto richiamati, che fanno riferimento alla compensazione dei crediti “**Beni strumentali nuovi**” e “**Ricerca e sviluppo**”, c.d. “**Transizione 4.0**”.

| |
|---|
| Codici tributo 6936 e 6937 se indicati come “anno di riferimento” il 2023 o il 2024 |
| Codici tributo 6938 , 6939 e 6940 , se viene indicato come “anno di riferimento” il 2024 |

Ne deriva che dallo scorso 15 maggio è nuovamente possibile procedere alla compensazione dei crediti spettanti per tali investimenti senza che la stessa sia bloccata, ma al fine della regolarità della compensazione sarà necessario procedere secondo le seguenti indicazioni a seconda di quando gli investimenti sono stati compiuti:

| Investimenti effettuati | Azione | Come e dove |
|--------------------------------------|---|--|
| Dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 | Comunicazione dell'investimento da eseguirsi ex post | Telematicamente sul sito istituzionale GSE |
| Dal 30 marzo 2024 | Comunicazione dell'investimento da eseguirsi ex ante e ex post | Telematicamente sul sito istituzionale GSE |



Non è più possibile dallo scorso 18 maggio effettuare la comunicazione utilizzando il canale pec.

Da tale data si rende possibile procedere solo sul sito del GSE e come segue:

| | |
|------------------------------|--|
| Comunicazione <i>ex post</i> | Il modello è trasmesso solo in caso di completamento dell'investimento e in tal caso <u>la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti</u> |
| Comunicazione <i>ex ante</i> | Il modello si trasmette preventivamente per comunicare quali sono gli investimenti che si intende effettuare, <u>la data di inizio investimento da indicare deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante assunto dall'azienda</u> |

Le comunicazioni devono essere rese sul sito del GSE attraverso la registrazione all'**Area Clienti** (creando una propria posizione se inesistente), accedendo all'applicazione “**Transizione 4.0 – Accedi ai questionari**” e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta (si veda immagine sotto con evidenziato il punto di accesso dal sito del GSE).



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O



Le tipologie di investimento tra cui scegliere sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| Codici tributo 6936 e 6937 | investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese |
| Codici tributo 6938, 6939 e 6940 | investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica |



All'interno del portale sarà disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

Il credito potrà quindi essere validamente compensato solo dopo l'avvenuto invio delle predette comunicazioni.

Si specifica inoltre che le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale "Assistenza clienti" del GSE, compilando il [form "Richiedi supporto"](#) o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo supportoimprese@gse.it.

2) DAL 1° LUGLIO PIÙ LIMITAZIONI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

A partire dal 1° luglio diviene operativa la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per l'anno 2024 che ha introdotto il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

Su questa disposizione va peraltro segnalato un recente intervento del Legislatore avvenuto in occasione della conversione del D.L. 39/2024 volto ad attenuare e razionalizzare alcuni aspetti della disciplina.

Tale previsione si affianca, senza sostituire, agli altri numerosi vincoli che riguardano l'utilizzo dei crediti fiscali, in particolare la previsione (articolo 31, D.L. 78/2010) che stabilisce la sanzione del 50% per le compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo pari a 1.500 euro.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

Il divieto di compensazione

Il comma 94, articolo 1, Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) introduce un nuovo comma 49-*quinquies* all'articolo 37, D.L. 223/2006, riguardante, tra gli altri, anche le regole di utilizzo dei crediti in compensazione.

In particolare, viene previsto che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, è esclusa la facoltà di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (ossia, l'utilizzo in compensazione di crediti tributari nel modello F24).

Tale vincolo opera nel caso in cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, così come nel caso in cui per tale ruolo/accertamento esecutivo non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Inizialmente era previsto che il divieto di compensazione cessasse di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate, ossia nel momento in cui fosse intervenuto il totale pagamento degli importi dovuti: nella nuova formulazione è stato eliminato il riferimento alla "completa rimozione". Pertanto, nel caso di pagamento parziale dei ruoli, se l'importo complessivo scende al di sotto della soglia di 100.000 euro, il divieto in questione viene meno.

Il D.L. 39/2024 interviene anche in relazione alla rilevanza dei ruoli rateizzati: se i ruoli contestati sono oggetto di rateizzazione e questa risulta regolare non essendo intervenuta decadenza, la compensazione dei crediti risulta possibile.

La nuova formulazione della disposizione in commento puntualizza che il divieto di compensazione non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ove non si applichi l'esclusione dalla compensazione in commento, restano ferme le disposizioni dell'articolo 31, D.L. 78/2010 che reca il divieto di autocompensazione. In sintesi, il richiamato articolo 31 vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La norma precisa inoltre che, ai fini della verifica delle condizioni per l'operatività del divieto di compensazione, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi:

49-*ter* – l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio;

49-*quater* – qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-*ter* i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Occorre peraltro ricordare che, se l'importo iscritto a ruolo resta superiore a 10.000 euro e il credito compensabile riguarda un *bonus* edilizio, si applica il nuovo blocco previsto per i crediti originati da interventi edilizi (articolo 4, comma 1, D.L. 39/2024).



Utilizzo crediti Inps e Inail

In tema di compensazioni dei crediti, si segnala anche un'ulteriore previsione introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio, anche questa destinata a trovare applicazione dal 1° luglio.

L'articolo 1, comma 97, Legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche un termine iniziale per poter procedere con la compensazione in F24 dei crediti Inps e Inail.

Tralasciando gli adempimenti che interessano i datori di lavoro, in questa sede preme evidenziare che i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, potranno effettuare le compensazioni di crediti previdenziali a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti Inail di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sia registrato negli archivi dell'ente.

3) DAL 2024 CAMBIA LA TEMPISTICA DELLA DETRAZIONE PER *SUPERBONUS*, *SISMABONUS* E *BONUS* BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'articolo 4-*bis*, D.L. 39/2024 inserito in fase di conversione dalla L. 67/2024 ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 agevolabili ai sensi:

- dell'articolo 119, D.L. 34/2020 (*superbonus* energetico e antisismico);
- dell'articolo 119-*ter*, D.L. 34/2020 (*bonus* eliminazione barriere architettoniche);
- dell'articolo 16, comma da 1-*bis* a 1-*septies*, D.L. 63/2013 (*sismabonus* e *sismabonus* acquisti);

la detrazione Irpef/Ires spettante deve essere obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo anziché nel minor arco temporale che era in vigore per le spese agevolabili sostenute entro il 31 dicembre 2023 (4 anni per il *superbonus* e 5 anni per il *bonus* eliminazione barriere architettoniche, il *sismabonus* e il *sismabonus* acquisti).

Le nuove regole per la detrazione decennale Irpef/Ires nei casi previsti

Il recupero della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 in un arco temporale decennale riguarda esclusivamente i beneficiari diretti che intendono fruire della agevolazione in dichiarazione dei redditi.

Qualora, invece, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 il beneficiario della detrazione intenda optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, nelle casistiche normativamente ancora consentite, è introdotta una deroga all'articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020: il credito di imposta spettante al fornitore o al cessionario va ripartito in 4 anni per il *superbonus* energetico e antisismico e in 5 anni per il *bonus* eliminazione barriere architettoniche, il *sismabonus* e il *sismabonus* acquisti.





Spese sostenute fino al 31 dicembre 2023: detrazione Irpef/Ires e credito di imposta spettante al fornitore (sconto in fattura) o al cessionario (cessione del credito) fruibili nello stesso arco temporale: in 4 anni per il *superbonus* e in 5 anni per il *bonus* barriere architettoniche, il *sismabonus* e il *sismabonus* acquisti.

Spese sostenute dal 1° gennaio 2024: detrazione Irpef/Ires fruibile in 10 anni per il *superbonus*, il *bonus* barriere architettoniche, il *sismabonus* e il *sismabonus* acquisti e credito di imposta spettante al fornitore (sconto in fattura) o al cessionario (cessione del credito) fruibile in 4 anni per il *superbonus* e in 5 anni per il *bonus* barriere architettoniche, il *sismabonus* e il *sismabonus* acquisti.

Non sono state apportate altre modifiche alle tempistiche di utilizzo della detrazione Irpef/Ires spettante per le altre tipologie di interventi edilizi agevolabili (ad esempio *ecobonus*, *bonus* casa, etc.).

4) INCREMENTO ALIQUOTA CEDOLARE SECCA: IL PUNTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare n. 10/E/2024 del 10 maggio scorso l'Agenzia delle entrate è intervenuta sulla novità introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio che ha innalzato l'aliquota per la tassazione degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Di seguito si riepiloga la disciplina, evidenziando le indicazioni offerte dall'Amministrazione finanziaria, limitatamente agli aspetti di maggiore interesse.

La nuova aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi

Con l'articolo 1, comma 63, della L. 213/2023 il Legislatore ha modificato la normativa relativa alla c.d. "cedolare secca" sulle locazioni brevi inasprendo il prelievo qualora il contribuente possieda più immobili destinati a tal fine.

Più precisamente le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi, dal 2024, sono 2:

il 21% di imposta sostitutiva nel caso di locazione di un solo appartamento;

il 26% in caso di locazione di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, con riferimento agli immobili successivi rispetto al primo.

Come chiarito dalla circolare n. 10/E/2024, con riguardo ai redditi derivanti dalle locazioni brevi, la nuova disposizione prevede un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora stabilita nella misura ordinaria del 26% in luogo del 21%, e, contestualmente, riconosce al locatore la facoltà di usufruire dell'aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta, a scelta del contribuente.



L'individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse.

Appare importante ricordare che la disciplina delle locazioni brevi con tassazione cedolare si applica in relazione alle locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni, con un massimo di locazioni fino a **4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta, in quanto al superamento di tale soglia l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale.

Si propone di seguito una tabella di riepilogo.

| Numero di appartamenti locati | Tassazione |
|-------------------------------|---|
| 1 | Cedolare secca 21% |
| Da 2 a 4 | Cedolare secca 26% dal secondo |
| Da 5 in poi | Attività imprenditoriale che necessita di apertura di partita Iva (che coinvolge tutti i fabbricati destinati a locazioni brevi) |

Nella circolare n. 10/E/2024 si evidenzia che l'imposta sostitutiva nella misura del 26% è dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati *pro rata temporis*, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni.

Limite dei 30 giorni e obbligo di ritenuta

Occorre anche rammentare che le locazioni brevi sono rappresentate da contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

- Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano il prezzo devono effettuare, su tali somme, una ritenuta pari al 21%.
- L'Agenzia delle entrate evidenzia che l'incremento della tassazione sulle locazioni brevi non impatta sulla ritenuta che è mantenuta nella misura del 21%, prevedendo, nel contempo, che sia operata dagli intermediari a titolo d'acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario; il contribuente dovrà quindi compilare la dichiarazione dei redditi per dichiarare tali locazioni, eventualmente beneficiando della cedolare secca.

5) I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all'argomento.



A seguire, si propone un'analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l'utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

Il concetto di trasferta

Innanzitutto, va specificato che - in ambito fiscale - per "*trasferta*" si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.

Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato (vale a dire nel verbale di nomina) il luogo ove espletare l'incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell'amministratore stesso.

A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità per ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell'azienda.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

1. **analitico**, o come si ha l'abitudine di dire "*a piè di lista*", evocando l'elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
2. **forfettario**, con differenti combinazioni tra il vero e proprio *forfait* e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l'eventuale spesa).

Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

al vitto;

all'alloggio;

al viaggio e al trasporto;

al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero (nel passato, si giustificava tale disposizione evocando i gettoni telefonici per le chiamate, le mance, etc.).

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocumento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta (con l'eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.

Infatti, si riscontrano i seguenti valori:

le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;

se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata,



rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

| Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune | | |
|---|--|--|
| Tipologia | Dipendente o collaboratore | Datore di lavoro |
| Vitto e alloggio | Nessuna tassazione | Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile) |
| Piccole spese non documentate | Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile) |
| Viaggi e trasporti con mezzi pubblici | Nessuna tassazione | Deduzione integrale |
| Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici) | Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile) |
| Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio) | Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile) |

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

vitto;

alloggio;

piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto, che quindi possono essere rimborsate a parte al lavoratore.

Tornando alle 3 componenti “*basiche*”, è possibile utilizzare:

1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (importo elevato a 77,47 euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;
2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di 1/3;
3. una somma forfettaria per 2 componenti su 3. Infatti, il limite è ridotto di 2/3 (quindi si applica il *forfait* di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

| Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Tipologia | Importo Italia non tassato | Importo Italia tassato | Importo estero non tassato | Importo estero tassato |
| <i>Forfait integrale</i> | 46,48 + viaggio e trasporto | Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto) | 77,47 + viaggio e trasporto | Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto) |
| 1 elemento <i>forfait</i> | 30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto) | 54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto) |
| 2 elementi <i>forfait</i> | 15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto) | 25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto) |

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti; le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documentazione necessaria

Da tempo, il Fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

il costo chilometrico che sarà addebitato;

eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

| Data | Motivo spostamento | Partenza da | Arrivo a | Km percorsi | Tariffa ACI | Totale euro |
|------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Si ricorda che le tariffe Aci comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti; quindi, il pedaggio autostradale pagato dal dipendente/amministratore in trasferta potrà essere aggiunto alla richiesta di rimborso chilometrico, senza che tale somma costituisca reddito per il dipendente.

6) LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2023, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai regolamenti dei singoli enti.

| Categoria | Sito di riferimento | Termine invio comunicazione reddituale | Termine di versamento saldo 2023 |
|--|---------------------|--|--|
| Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali | www.epap.it | Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2024 in via telematica | 1° acconto entro il 5 aprile 2024, 2° acconto entro il 5 agosto 2024 e saldo anno precedente entro il 15 novembre 2024 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate |
| Agrotecnici e Periti agrari | www.enpaia.it | Comunicazione reddituale entro il 14 novembre 2024 in via telematica | Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito (per i soggetti che beneficiano della proroga, termine fissato al 30 agosto 2024) |
| Avvocati | www.cassaforense.it | Modello 5/2024 entro il 30 settembre 2024 in via telematica | 1° rata entro il 31 luglio 2024 e 2° rata entro il 31 dicembre 2024 |
| Biologi | www.enpab.it | Modello 1.2024 entro il 30 luglio 2024 | 1° rata entro il 30 settembre 2024 e 2° rata entro il 30 dicembre 2024 |
| Consulenti del lavoro | www.enpacl.it | Modello 23/RED entro il 30 settembre 2024 in via telematica | Saldo entro il 30 settembre 2024 (rateizzabile) |



STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dottori commercialisti ed esperti contabili | www.cnpadc.it | Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2024 da inviare telematicamente | Saldo entro il 20 dicembre 2024 (rateizzabile) |
| Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri) | www.cassaragionieri.it | Modello A/19 entro il 31 luglio 2024 in via telematica | In 7 rate, di cui l'ultima a saldo entro il 16 dicembre 2024 |
| Farmacisti | www.enpaf.it | Non prevista | Già versati nel corso del 2023 |
| Geometri | www.cassageometri.it | Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024 | Saldo entro il 30 settembre 2024 o rateizzazione in 4 rate o in 8 rate |
| Giornalisti | www.inpgi.it | Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024 | 31 ottobre 2024 oppure in 3 rate |
| Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia | www.enpapi.it | Modello UNI/2024 entro il 10 settembre 2024 in via telematica | Saldo in 3 rate tra ottobre e dicembre 2024 |
| Ingegneri, architetti | www.inarcassait | Modello DICH/2024 entro il 31 ottobre 2024 in via telematica | Saldo entro il 31 dicembre 2024 (rateizzabile) |
| Medici, odontoiatrici | www.enpam.it | Modello D/2024 per la quota B entro il 31 luglio 2024 in via telematica | Saldo quota B: 31 ottobre 2024 (rateizzabile) |
| Notai | www.cassanotariato.it | Non prevista | Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza |
| Periti industriali | www.eppi.it | Mod. EPPI 03 entro il 30 settembre 2024 in via telematica | Saldo entro il 30 settembre 2024 |
| Psicologi | www.enpap.it | Comunicazione reddituale entro il 30 settembre 2024 in via telematica | Saldo entro il 30 settembre 2024 |
| Veterinari | www.enpav.it | Mod. 1/2024 entro il 30 novembre 2024 in via telematica | Saldo entro il 28 febbraio 2025 |



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

7) DEMATERIALIZZAZIONE SEMPRE POSSIBILE NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE IMPOSTE DALLA NORMA TRIBUTARIA

Con la risposta a interpello n. 142 del 24 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che in materia di corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione, l'Agenzia delle entrate precisa che ogni documento informatico che contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità e autenticità.

Nella risposta, l'Agenzia delle entrate evidenzia che vanno in ogni caso rispettati tutti gli ulteriori requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Requisiti per la deducibilità dei costi | inerenza competenza congruità |
|--|-------------------------------------|

Più precisamente secondo l'Amministrazione finanziaria, laddove siano presenti tutti gli accorgimenti necessari alla corretta digitalizzazione dei dati fiscalmente rilevanti, i documenti analogici possono essere sostituiti da quelli digitali con conseguente dematerializzazione degli stessi.

Le caratteristiche fondamentali e imprescindibili dei documenti informatici prodotti devono tuttavia essere le seguenti:

| |
|------------------|
| immodificabilità |
| integrità |
| autenticità |

Ne deriva che qualunque documento informatico al quale l'azienda intenda dare rilevanza fiscale, come il caso rappresentato dall'istante che riguardava le note spese dei dipendenti, deve possedere le caratteristiche su elencate in mancanza delle quali il documento non potrà considerarsi atto alla rilevanza tributaria.



Si evidenzia anche che una volta rispettate le indicazioni di cui sopra sarà possibile procedere alla distruzione degli originali cartacei dopo la conservazione elettronica.

8) LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DI COMPETENZA DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dopo il 29 aprile 2012 la deducibilità dei canoni di *leasing* è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:

se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale, l'utilizzatore deve ripartire l'importo complessivo dei canoni di locazione finanziaria lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l'eccedenza in tutti i periodi d'imposta di durata del contratto;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

se la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l'utilizzatore può dedurre quanto imputato a Conto economico.

All'atto di stipula di un contratto di locazione finanziaria le imprese devono, pertanto, valutare correttamente l'impatto fiscale derivante dalla durata del contratto.

La deduzione fiscale per l'impresa utilizzatrice del costo del contratto di *leasing*

I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore, in via generale, un costo deducibile a condizione che il bene oggetto del contratto sia strumentale all'attività svolta.

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata al fatto che i contratti avessero durata non inferiore a specifici limiti imposti dalla legge (la stipula di contratti con durata inferiore da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati).

A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un "doppio binario" tra la durata del contratto di *leasing*, che deriva dalla contrattazione tra l'impresa e la società di *leasing*, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni. Con una successiva modifica intervenuta per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 sono state apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale che si riepilogano nella tabella sottostante.

| | Contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 | Contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 1° gennaio 2014 |
|---|---|---|
| Beni immobili | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni | durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni |
| Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli) | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* | durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento* |
| Autoveicoli a deducibilità limitata | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* |
| * Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 | | |



Vale la pena evidenziare che se la durata del contratto di *leasing* è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico.

Se, invece, la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:

contabile, che segue la durata del contratto;

fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.



STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O